CONVENZIONE QUADRO TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Antonio Uccelli, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2026

e

CENTRO STUDI MEDÌ (di seguito anche "Medì"), Codice Fiscale 95116540105, e-mail: medi@csmedi.com, PEC: medi@pec.it, legalmente rappresentato dal Dott. Luca Venceslao Borzani, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 16, 16126, autorizzato alla stipula della presente convenzione dalla delibera del Consiglio Direttivo del Centro Studi del 18/05/2026.

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) Medì è nato nel 2003, come Progetto Sperimentale - sostenuto e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino - creato da alcuni enti non profit che operavano, a Genova, nell'ambito dell'immigrazione. Nel 2007 il Centro Studi si è formalmente costituito come Associazione di Promozione Sociale ed è iscritto nel RUNTS – Regione Liguria (Atto 4063_2022 del 29/06/2022).

b) Medì nel solco dell'impegno civico e culturale originario, ha avviato e consolidato nel tempo un articolato insieme di attività culturali, scientifiche, formative e di ricerca. L'attività del Centro Studi si incentra sulla realizzazione di progetti di ricerca sociale e la relativa pubblicazione di studi e ricerche sia nel contesto genovese, ligure e nazionale. Nel corso degli anni il Centro Studi ha inoltre promosso e sostenuto la pubblicazione di numerosi volumi, rapporti di ricerca, working paper e contributi scientifici dedicati, tra l'altro, ai temi dell'immigrazione a Genova e in Liguria, delle seconde generazioni, dei percorsi scolastici e universitari, del lavoro, della cittadinanza, del volontariato, della salute, delle vulnerabilità sociali, delle trasformazioni urbane e territoriali e degli effetti della pandemia. Medì è riconosciuto da ISTAT come Ente di Ricerca. Il Centro Studi è stato riconosciuto, nel 2026, come Ente strategico da parte della Compagnia di San Paolo. Per ogni ulteriore informazione sulle attività del Centro Studi è consultabile il sito web ufficiale, costantemente aggiornato: www.csmedi.com.

c) Medì promuove incontri di studio, seminari, corsi di alta formazione, convegni, conferenze, mostre, cicli di approfondimento e progetti educativi rivolti alla cittadinanza, alla popolazione studentesca, ai ricercatori e agli operatori sociali. Dal 2006 organizza la Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni, divenuta nel tempo un punto di riferimento per la formazione di

giovani ricercatori e operatori sociali. Dedica, inoltre, particolare attenzione alle trasformazioni sociali, culturali e lavorative che interessano il contesto contemporaneo, con specifico riferimento al territorio genovese e ligure, ai fenomeni migratori, ai processi interculturali e alle questioni etiche e sociali di maggiore rilievo.

Medì ha consolidato una qualificata presenza nel panorama culturale e sociale italiano attraverso l'organizzazione di eventi di rilevante interesse scientifico, la promozione di attività editoriali e la realizzazione di percorsi formativi specialistici. La principale iniziativa in questo campo è la realizzazione di "Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali", edita da Franco Angeli (Rivista in Fascia A Anvur per il settore di Sociologia).

d) Medì ha potuto svolgere e sviluppare le proprie iniziative grazie a una proficua collaborazione con enti locali, università, enti di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, organizzazioni del terzo settore, associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati operanti a Genova, in Liguria e sul territorio nazionale. In particolare, ha operato in sinergia con Regione, Province, Comuni e con numerosi partner istituzionali e scientifici, tra i quali l'Università degli Studi di Genova, l'Università di Milano, FIERI, ISMU, IDOS Dossier Statistico Immigrazione, Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, Goethe-Institut Genua e ADL a Zavidovici, nonché con ulteriori soggetti interessati ad approfondire i mutamenti del tessuto sociale, lavorativo e culturale quali CSVNet, Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, A.S.G.I., LILT.

e) Medì gestisce e alimenta inoltre una biblioteca specialistica dedicata ai temi delle migrazioni e dei processi interculturali, aperta al pubblico e fruibile anche su appuntamento. La biblioteca è riconosciuta da ISTAT. Presso la biblioteca è possibile consultare libri e riviste e usufruire gratuitamente del servizio di prestito dei volumi secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

f) L'Università degli Studi di Genova partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

CONSIDERATO CHE

L'Università degli Studi di Genova riconosce l'importanza di promuovere attivamente un dialogo capace di coinvolgere e di mettere in relazione la comunità accademica, sia docente che studentesca ed altresì amministrativa, con le realtà culturali operanti nella città. Ciò rende particolarmente urgente il ripensare le attività di terza missione, per creare sinergie dinamiche coinvolgenti non solo l'Università ma anche le succitate istituzioni culturali, prestando un'attenzione particolare ai temi che tanto

l'Università quanto queste istituzioni, in particolare il Centro Studi, sentono profondamente condivisi e propri, al fine di sottolineare la consonanza tra i due enti coinvolti.

Tale consonanza costituisce un fondamento solido per potenziare scambi interculturali significativi e promuovere iniziative comuni capaci di riflettere i valori e gli obiettivi condivisi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

*Art. 1 – Premesse*

1. Quanto sopra 'premesso' e 'considerato' costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

*Art. 2 – Oggetto*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell'attività culturale, sociale, didattica e di ricerca. A tal fine:

a) La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione sinergica tra le due Parti per l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali, artistiche e didattiche. Tali iniziative includeranno, ma non si limiteranno a:

- Creazione di una rete interdisciplinare di ricerca per approfondire le tematiche di comune interesse;
- Incontri e conferenze con esperti;
- Mostre tematiche;
- Laboratori e seminari formativi;
- Pubblicazioni;
- Presentazioni di nuove pubblicazioni;
- Realizzazione di corsi, lezioni e workshop;
- Organizzazione e partecipazione a conferenze di rilevanza nazionale e internazionale;
- Sviluppo e implementazione di progetti di ricerca che uniscano le competenze e le risorse delle due Istituzioni;

b) Nel raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le Parti possono discutere e definire periodicamente un insieme di programmi congiunti e attuarli con un impegno definito insieme.

*Art. 3 - Comitato di Coordinamento*

1.Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati da ciascuna "Parte" al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Genova sono la Prof.ssa Francesca Lagomarsino e la Prof.ssa Natasha Cola del Dipartimento di scienze della formazione – DISFOR.

Per Medì sono Andrea T. Torre e Maurizio Ambrosini.

2.I Referenti dell'Ateneo sovraintendono allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e degli accordi attuativi di cui all'art.4; a tale fine, vengono messi in copia nelle comunicazioni di avvio e conclusione di dette attività e relazionano in merito le Parti entro la fine di ogni anno di durata della Convenzione Quadro.

*Art. 4 - Accordi attuativi*

1. La collaborazione tra l'Università e Medì, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

*Art. 5 – Oneri economici*

La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

*Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo*

1. La presente Convenzione ha durata di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

*Art. 7 - Recesso o scioglimento*

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

*Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale*

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Medì coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

*Art. 9 – Riservatezza*

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

*Art. 10 – Sicurezza*

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, viene stabilito che i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono individuati nei datori di lavoro dell'Università e del Centro Studi ove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione o per conto dei quali queste attività vengono svolte.

*Art. 11 - Coperture assicurative*

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario, gli studenti ed i soggetti aventi diritto dell'Università convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti e i frequentanti a qualsiasi titolo l'Università convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art.4, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti e i soggetti aventi diritto dell'Università che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative di Medì siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Medì garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

~~2~~ 4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate previa verifica di sostenibilità finanziaria.

*Art. 12 - Trattamento dei dati personali*

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, garantiscono che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

*Art. 13 – Controversie*

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

*Art. 14 – Incompatibilità*

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

*Art. 15 – Registrazione*

1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i.. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Antonio Uccelli

Per il Centro Studi Medì APS

Il Presidente

Dott. Luca Venceslao Borzani